

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 937 - Area Generale di Coordinamento - N. 14 - Trasporti e Viabilità - **Attività di ormeggio nell'ambito portuale di Baia Comune di Bacoli Napoli Nuovi indirizzi operativi.**

PREMESSO

- che l'art. 105, comma 2, lett. e), decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112, ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;

- che, ai sensi dell'art. 105, comma 2, lett. l), d. lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della l. 16 marzo 2001, n. 88, sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;

- che l'art. 6, comma 1, legge Regione Campania 28 marzo 2003 n. 3, recante "Riforma del trasporto pubblico locale e sistemi di mobilità della Regione Campania" ha attribuito alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale, da individuare con delibera che la Giunta Regionale avrebbe dovuto adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge;

- che le Capitanerie di Porto continuano a svolgere funzioni amministrative inerenti gli aspetti della sicurezza e la compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, sotto l'aspetto tecnico-nautico, nonché in materia di vigilanza sul demanio marittimo e in materia di sicurezza della navigazione;

- che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, l. n. 88/2001, nel procedimento di rilascio di concessioni demaniali marittime da parte degli enti territoriali e locali, va acquisito il parere delle autorità marittime quanto alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi.

Premesso altresì

- che, con decreto interministeriale 7 agosto 2002, emanato d'intesa con la Regione Campania, è stato istituito il Parco sommerso di Baia, il cui Ente Gestore è stato provvisoriamente individuato nella Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Napoli e Caserta;

- che obiettivo prioritario del Parco sommerso di Baia è quello di attuare la valorizzazione, anche per finalità sociali ed occupazionali, delle risorse ambientali, storiche, archeologiche e culturali della zona nonché quello di promuovere uno sviluppo socio-economico compatibile con le rilevanze storiche, naturali e paesaggistiche dell'area, anche privilegiando attività tradizionali locali già presenti, svolte prioritariamente da cittadini residenti e da imprese aventi sede nei comuni ricadenti nell'area del Parco;

- che il predetto Parco è stato suddiviso in tre aree di riserva, contrassegnate dalle lettere: "A" riserva integrale; "B" - riserva generale, "C" - riserva parziale, in cui ricade per la gran parte il porto di Baia;

- che, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto istitutivo, i provvedimenti relativi all'amministrazione del demanio marittimo ricompreso all'interno del Parco sommerso di Baia sono adottati dall'Amministrazione competente sentito l'Ente gestore.

Rilevato

- che con delibera n. 779 del 16 giugno 2006, pubblicata sul BURC n. 30 del 10 luglio 2006, la Giunta regionale, ai fini dell'esercizio delle attività di ormeggio nel porto di Baia per la stagione estiva 2006, ha fornito al Settore "Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere marittime" dell'Area generale di coordinamento "Trasporti e viabilità", alcuni indirizzi operativi, contemperanti le esigenze economiche, imprenditoriali ed occupazionali con le motivazioni di ordine pubblico e le pendenze giurisdizionali innanzi al Consiglio di Stato descritte nelle premesse alla citata delibera;

- che tali indirizzi operativi consentivano il rilascio di autorizzazioni provvisorie, con scadenza 30 ottobre 2006, in ogni caso condizionate all'esito dei numerosi giudizi pendenti innanzi al Consiglio di Stato, indicando come criterio di individuazione degli operatori quello dell'utilizzo delle risultanze fattuali della procedura di evidenza pubblica svolta nell'anno 2005 dal Settore "Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere marittime" dell'Area generale di coordinamento "Trasporti e viabilità", congiuntamente all'Autorità marittima e all'Ente gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia;

- che, a seguito dell'applicazione degli indirizzi operativi fissati dalla citata d.G.R. n. 779/2006, tra i soggetti non legittimati all'esercizio dell'attività di ormeggio nel porto di Baia per la stagione estiva 2006 sono risultati anche Artinautica s.a.s e il Consorzio Nauticon, che pure avevano provvisoriamente operato nelle stagioni estive dal 2001 al 2005;

- che con ricorsi N.R.G. 4164/2006 e 4170/2006 Artinautica s.a.s e il Consorzio Nauticon hanno impugnato innanzi al Tar Campania la citata d.G.R. n. 779/2006 e la conseguente nota di diniego all'autorizzazione demaniale, chiedendo altresì al giudice amministrativo l'adozione di misure cautelari;

- che il Presidente della VII sezione del Tar Campania con decreti monocratici del 21/06/2006, adottati inaudita altera parte, ha sospeso l'efficacia dei suddetti atti, rinviando la discussione dell'istanza alla successiva camera di consiglio del 05/07/2006;

- che in data 05/07/2006 la VII sezione del Tar Campania, con ordinanze nn. 1940 e 1941 ha accolto la domanda incidentale di sospensione dei suddetti provvedimenti, ritenendo illegittimo il criterio di individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle attività di ormeggio "nei limiti in cui non tiene contraddittoriamente conto anche delle istanze dell'odierna ricorrente, la cui posizione giuridica è, a tal fine, 'qualificata' in relazione quantomeno alla pregressa statuizione giurisdizionale di primo grado non sospesa in appello";

Considerato

- che occorre dare esecuzione alle citate ordinanze nn. 1940 e 1941 del 05/07/2006;

Ravvisato

- che è possibile individuare una soluzione tecnica che, per la sola stagione estiva 2006, nell'attesa della discussione di merito dei citati giudizi innanzi al Tar Campania, contemperì le esigenze degli operatori marittimi individuati con il criterio indicato dalla d.G.R. n. 779/2006 con le posizioni "qualificate" dei due soggetti ricorrenti;

- che tale soluzione non confligge con lo svolgimento dei lavori regionali di manutenzione straordinaria del Molo Sud e con quelli a farsi da parte del Comune di Bacoli, in quanto non ancora avviati;

- che, in tal modo, i due soggetti ricorrenti possono godere degli specchi acquei che hanno utilizzato nelle precedenti stagioni estive degli anni 2001-2006 e posizionare i propri pontili con le stesse modalità e condizioni di cui alla d.G.R. n. 1075 del 04/08/2005;

- che, secondo tale soluzione, la cooperativa Bajos, autorizzata con provvedimento n. 61 del 20/06/2006 all'esercizio dell'attività di ormeggio sul lotto individuato dal decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità 28 giugno 2005, n. 122 con la lettera A, deve modificare l'ubicazione dei propri pontili e relativi punti di ancoraggio, posizionandoli con le stesse modalità e condizioni di cui alla d.G.R. n. 1075 del 04/08/2005.

Preso atto

- dei pareri favorevoli alla suesposta soluzione, anticipati per le vie brevi dall'Autorità marittima, dalla Soprintendenza per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta, in qualità di Ente gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia e dall'Area generale di coordinamento "Avvocatura";

Visti

- il r.d. 30 marzo 1942, n. 327 (c.d. Codice della Navigazione);

- il d.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (c.d. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);

- la legge Regione Campania 26 gennaio 1972, n. 1;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241;

- la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- la legge 16 marzo 2001, n. 88;

- la legge Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;

- il d.i. 7 agosto 2002;

- la legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la legge 8 luglio 2003, n. 172;
- l'Intesa del 14 luglio 2005;
- le delibere di Giunta regionale della Campania 17 maggio 2002 n. 2000; 5 luglio 2002, n. 3194; 20 settembre 2002, n. 4105; 30 maggio 2003, n. 2003; 7 maggio 2004, n. 681; 8 novembre 2004, n. 1806; 4 marzo 2005, n. 306; 4 agosto 2005, n. 1075; 30 settembre 2005, n. 1236; 28 marzo 2006, n. 395; 16 giugno 2006, n. 779;
- il decreto dirigenziale dell'Area generale di coordinamento "Trasporti e viabilità" 28 giugno 2005, n. 122
- i ricorsi N.R.G. 4164/2006 e 4170/2006, presentati da Artinautica s.a.s e dal Consorzio Nauticon avverso la d.G.R. n. 779/2006 ed i conseguenti provvedimenti di diniego di autorizzazione demaniale;
- i decreti del Presidente della VII sezione del Tar Campania del 21/06/2006, e le ordinanze della VII sezione del Tar Campania nn. 1940 e 1941 del 05/07/2006.

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- di fornire i seguenti, ulteriori indirizzi operativi al Settore "Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere marittime" dell'Area generale di coordinamento "Trasporti e viabilità", in esecuzione delle ordinanze della VII sezione del Tar Campania nn. 1940 e 1941 del 05/07/2006, e nell'attesa della soluzione definitiva delle pendenze giurisdizionali innanzi al Tar Campania e al Consiglio di Stato, descritte in premessa alla presente delibera e alla d.G.R. n. 779 del 16 giugno 2006:

1. consentire, ai fini dell'esercizio delle attività di ormeggio nel porto di Baia per la stagione estiva 2006, il rilascio di autorizzazioni provvisorie, con scadenza 30 ottobre 2006, in ogni caso, condizionate all'esito dei giudizi pendenti innanzi al Tar Campania e al Consiglio di Stato;

2. utilizzare, ai fini dell'individuazione dei soggetti legittimati all'esercizio delle predette attività di ormeggio, le risultanze fattuali della procedura di evidenza pubblica svolta nell'anno 2005 dal Settore "Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere marittime" dell'Area generale di coordinamento "Trasporti e viabilità", congiuntamente all'Autorità marittima e all'Ente gestore provvisorio del Parco sommerso di Baia;

3. consentire, in deroga al decreto dirigenziale AGC Trasporti e viabilità 28 giugno 2005, n. 122, ad Artinautica s.a.s e al Consorzio Nauticon l'utilizzo degli specchi acquei di cui hanno fruito nelle stagioni estive dal 2001 al 2005, con le stesse modalità e condizioni di cui alla d.G.R. n. 1075 del 04/08/2005, provvedendo a tal fine alla modifica dell'autorizzazione demaniale marittima n. 61 del 20/06/2006, rilasciata alla cooperativa Bajos, secondo le stesse modalità e condizioni di cui alla d.G.R. n. 1075 del 04/08/2005;

- di trasmettere copia della presente delibera all'Area generale di coordinamento "Trasporti e Viabilità", Settore "Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere marittime", e all'Area generale di coordinamento "Gabinetto", Settore "Stampa e Documentazione" per la relativa pubblicità sul BURC.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino